

Sentenza n. 23 /2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31933** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) Società Agricola CASABELLA S.A.S. di Libralon Loris & Co.

(04546090285), in persona del legale rappresentante Loris LIBRALON, con

sede a Piazzola sul Brenta (PD), Via Carturo 15 (pec:

loris.libralon@legalmail.it);

2) Loris LIBRALON (c.f.: LBR LRS 78E22 C743R), nato a Cittadella (PD)

il 22/05/1978 e residente a Piazzola sul Brenta (PD), Via Carturo 15/B;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, tenutasi con l'assistenza

	del Segretario dott. Marco Greggio, il rappresentante del Pubblico Ministero,	
	in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che	
	ha concluso come da verbale; non comparsi e non costituiti i convenuti;	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale	
	la Società Agricola CASABELLA S.A.S. di Libralon Loris & Co., in	
	persona del legale rappresentante Loris LIBRALON, e Loris LIBRALON	
	per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno erariale, cagionato	
	all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), quantificato in complessivi	
	euro 161.775,89 (di cui euro 161.432,26 per capitale ed euro 343,63 per	
	interessi al 5.12.2018), oltre interessi sulla somma capitale a far data dal	
	6.12.2018 sino all’effettivo pagamento, o comunque al pagamento di quella	
	somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, oltre rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti dal deposito	
	della sentenza fino all’effettivo soddisfo e spese di giustizia, quest’ultime a	
	favore dello Stato.	
	Acquisita a mezzo stampa (“ <i>Mattino di Padova</i> ” in data 7 e 8 giugno 2018)	
	la notizia dell’avvenuto sequestro, disposto dalla Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Padova, di beni immobili di proprietà del sig. Libralon,	
	titolare dell’agriturismo Casabella, accusato di aver ottenuto da AVEPA un	
	contributo europeo di euro 185.000,00 per la ristrutturazione di un edificio	
	da destinare ad agriturismo, sulla base di fatture false relative a lavori mai	
	svolti, la Procura regionale rappresentava di aver avviato attività istruttoria	
	2	

	onde accertare la sussistenza di una fattispecie di responsabilità determinata	
	dalla indebita percezione di denaro pubblico nell’ambito del Programma di	
	Sviluppo Rurale (PRS) 2007-2013 per la Regione Veneto.	
	Secondo la ricostruzione in fatto della Procura, nell’ambito del suddetto	
	Programma, approvato con D.G.R. n. 3560/2007 in attuazione della strategia	
	di sviluppo di cui al Regolamento CE n. 1698/2005 (<i>“Sostegno allo sviluppo</i>	
	<i>rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale –</i>	
	<i>FEARS”</i>), la Ditta individuale LIBRALON GIANNI presentava domanda di	
	aiuto n. 1737104 del 30.03.2010 volta ad ottenere i benefici previsti dalla	
	Misura n. 311 <i>“Diversificazione in attività non agricole” – Azione 2</i>	
	<i>“Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” – Aree B/C</i> di cui al bando approvato	
	con D.G.R. n. 4083 del 29.12.2009.	
	Con decreto n. 361 del 28.07.2010, AVEPA aveva disposto l’erogazione di	
	un contributo finalizzato ad un intervento, per una spesa totale di euro	
	603.666,00, avente ad oggetto la ristrutturazione e l’adeguamento di	
	fabbricati esistenti, nella misura del 30% dei costi sostenuti per opere edili e	
	strutturali, nonché l’acquisto di attrezzature e dotazioni per la realizzazione	
	di alloggi e locali da destinare ad attività di ospitalità agrituristica, nella	
	misura del 25% dei costi relativi a dotazioni e attrezzature, per un importo	
	complessivo di euro 178.300,10.	
	In data 19.05.2011 alla Ditta LIBRALON GIANNI subentrava la Società	
	Agricola Casabella S.a.s. in veste di beneficiario della domanda di	
	contributo, al tempo non ancora erogato.	
	Con i decreti AVEPA n. 47 del 18.01.2012 (euro 89.217,44), n. 632 del	
	21.12.2012 (euro 72.544,62), n. 132 del 15.04.2013 (euro 3.000) alla società	
	3	

	Casabella S.a.s., in ragione delle singole istanze presentate (prot. n. 1457745	
	del 24/11/2011 per acconto, prot. n. 1087337 del 27/02/2012 per saldo e	
	prot. n. 3254 del 16/01/2013 per integrazione saldo), veniva erogato	
	l'importo complessivo di euro 164.762,06.	
	La Provincia di Padova, avendo rilevato, durante l'attività di controllo <i>ex</i>	
	L.R. n. 28/2012, lo svolgimento di attività non rientranti tra quelle	
	autorizzate, revocava, con determina dirigenziale n. 193 del 16.02.2017, il	
	riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica.	
	Al riguardo, la Procura precisava che il TAR del Veneto, con sentenza n. 759	
	pubblicata il 28.07.2017, respingeva il ricorso presentato dal Libralon,	
	evidenziando che presso i locali dell'agriturismo, adibiti a residenza, il	
	ricorrente esercitava la professione di geometra, come risultava dai dati	
	dell'Anagrafe tributaria, e svolgeva attività non autorizzata di vendita al	
	minuto, come emergeva da documentazione fotografica.	
	Il Consiglio di Stato, respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 4834/2017,	
	aveva dichiarato estinto l'appello della Società con ordinanza n. 232/2023.	
	A seguito della decisione del TAR Veneto, AVEPA, avendo dichiarato, con	
	decreto n. 172 del 6.09.2017, all'esito di un procedimento avviato con	
	comunicazione prot. 13011 dell'01.03.2017 indirizzata alla Società, la	
	decadenza dai benefici ottenuti per un importo di euro 164.762,06 e disposto	
	il recupero delle somme indebitamente percepite, aveva provveduto	
	all'iscrizione a ruolo per euro 161.775,89, (di cui euro 161.432,26 per	
	capitale ed euro 343,63 per interessi alla data del 5/12/2018), ma nessun	
	pagamento di quanto dovuto veniva effettuato né dalla Società né dal suo	
	legale rappresentante e socio accomandatario.	
	4	

	La Procura faceva presente, altresì, che, nell’ambito del procedimento penale	
	(RGNR 10028/2016), pendente presso il Tribunale di Padova, nel quale era	
	sfociata la vicenda, con decreto del GIP del 16.05.2018 era stato disposto il	
	sequestro preventivo di alcuni beni immobili di proprietà del Libralon fino	
	alla concorrenza di euro 172.554,07 e in data 20.12.2018 il rinvio a giudizio	
	del convenuto e della di lui moglie, Nadia Zanin. Al Libralon erano stati	
	contestati il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, per aver consentito alla	
	Società agricola, di cui era amministratore, di evadere l’imposta sul valore	
	aggiunto e sul reddito avvalendosi di fatture d’acquisto per operazioni	
	inesistenti, il reato di truffa <i>ex art. 640-bis</i> c.p., per avere, in concorso con la	
	moglie, procurato alla medesima Società l’erogazione di un contributo	
	pubblico, per l’importo di euro 164.762,06, avvalendosi di fatture relative ad	
	operazioni inesistenti, e il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere,	
	in concorso con la moglie, titolare della ditta individuale UNICO ITALIA,	
	consentito alla Società agricola di evadere le imposte sui redditi e l’IVA,	
	emettendo nei confronti di essa fatture relative ad operazioni inesistenti.	
	In particolare, la Guardia di Finanza di Cittadella aveva accertato la falsità	
	delle fatture emesse dalla UNICO ITALIA nei confronti della Società	
	agricola, che, insieme ad altre, erano state presentate ad AVEPA ai fini	
	dell’erogazione del finanziamento, sulla base della sostanziale identità tra	
	soggetto venditore e soggetto acquirente, dell’indisponibilità da parte della	
	UNICO ITALIA dei beni venduti alla Società agricola e del mancato	
	rinvenimento di documenti di trasporto idonei ad attestare l’avvenuta	
	consegna di tali beni. Dalle dichiarazioni raccolte dai militari risultava,	
	altresì, che il Libralon aveva chiesto e conseguito il contributo non per	
	5	

	assolvere alle specifiche finalità per le quali era stato erogato, ossia lo	
	sviluppo dell'attività agrituristica, ma per provvedere alla ristrutturazione	
	dell'immobile di proprietà familiare, ove era ubicato il suo studio di	
	geometra, nel quale avrebbe proseguito l'esercizio della professione.	
	Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della	
	responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Libralon,	
	rispettivamente in data 24 maggio 2023 e 31 maggio 2023, invito a dedurre,	
	cui non era seguita la presentazione di deduzioni ai sensi dell'art. 67, comma	
	1, c.g.c..	
	Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l'addebito, la	
	Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i	
	presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità	
	amministrativa in capo agli odierni convenuti.	
	Quanto al rapporto di servizio, il requirente, richiamata la giurisprudenza	
	della Cassazione e della stessa Corte dei conti sulla sussistenza della	
	giurisdizione contabile nei confronti del soggetto privato percettore di	
	finanziamenti pubblici che dispone di tali fondi in modo diverso da quello	
	previsto, frustrando lo scopo perseguito dall'Amministrazione erogatrice,	
	sosteneva che la relazione funzionale, caratterizzata dall'inserimento	
	nell' <i>iter</i> procedimentale della P.A., si era instaurata con la domanda di aiuto	
	del 30.03.2010 e con la successiva percezione di contributi pubblici, per	
	l'importo complessivo di euro 164.762,06.	
	Con riferimento all'elemento oggettivo, secondo l'impostazione accusatoria,	
	l'indebito erariale era configurabile nel caso in esame sotto il duplice profilo	
	della violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione e della falsità delle	
	6	

	dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle fatture presentate, a	
	giustificazione delle spese sostenute, per l'erogazione del contributo.	
	Sotto il primo profilo, la Procura evidenziava che il Libralon, nel fare istanza	
	di subentro alla Ditta Libralon Gianni nella domanda di aiuto, aveva	
	dichiarato di accettare tutti gli impegni in essa previsti e di essere	
	consapevole delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli	
	adempimenti contenuti nel bando e negli indirizzi dell'Autorità di gestione e	
	di AVEPA la quale, peraltro, nella comunicazione di concessione del	
	finanziamento del 7.09.2010, aveva precisato, in particolare, che:	
	- false dichiarazioni rese deliberatamente comportano l'esclusione dal	
	finanziamento e la restituzione dei contributi già percepiti;	
	- gli investimenti finanziati devono, pena la revoca dell'aiuto, essere	
	mantenuti e non subire modifiche sostanziali per un periodo, successivo alla	
	data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento, di 7 anni, se	
	relativi a costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, e di 5	
	anni, se relativi ad acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i	
	programmi informatici. La previsione del periodo minimo di 7 anni,	
	contenuta anche al punto 2.6 dell'allegato A del bando, veniva confermata	
	dalla D.G.R. n. 1499/2011, in conformità delle <i>“Linee guida</i>	
	<i>sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi</i>	
	<i>analoghi”</i> , adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e	
	forestali in data 18.11.2010, che, al punto 2.15, fanno salva l'individuazione	
	da parte dell'Autorità di gestione di criteri più restrittivi con riferimento al	
	periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione, fissato in cinque anni	
	dall'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.	
	7	

	Sotto il profilo delle falsità delle dichiarazioni, secondo la Procura regionale,	
	gli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza di Cittadella erano	
	chiari, precisi e concordanti <i>ex art. 2729 c.c.</i> e, quindi, idonei a fondare la	
	responsabilità amministrativa dei convenuti, a prescindere dall'esito del	
	pendente procedimento penale.	
	Nel censurare la condotta dolosa dei convenuti per avere consapevolmente	
	disatteso agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di aiuto,	
	più volte richiamati dai regolamenti comunitari, dalle delibere regionali e	
	dalle comunicazioni di AVEPA e per aver fatto ricorso ad artifici e raggiri	
	volti a dissimulare le condizioni necessarie alla percezione e al	
	mantenimento dei contributi, anche attraverso una rappresentazione	
	contabile non veritiera dai lavori effettivamente eseguiti e dei beni realmente	
	acquistati, la Procura quantificava il pregiudizio arrecato all'Erario in misura	
	corrispondente alle somme indebitamente percepite dalla Società, come	
	rideterminate da AVEPA (a seguito di intervenuto recupero per	
	compensazione di euro 2.380,62 e di un ulteriore incasso) nell'importo	
	iscritto a ruolo di euro 161.775,89 (di cui euro 161.432,26 per capitale ed	
	euro 343,63 per interessi al 5.12.2018).	
	II. I convenuti, pur a seguito di regolare notifica al sig. Libralon dell'atto	
	introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,	
	tramite Ufficiale giudiziario, in data 22 agosto 2023, non si sono costituiti né	
	hanno depositato memorie e documenti in Segreteria entro il termine	
	assegnato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza (27 dicembre	
	2023).	
	III. All'odierna pubblica udienza, non comparsi i convenuti, ne è stata	
	8	

	dichiarata la contumacia. Il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni	
	già rassegnate nell’atto di citazione.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la	
	contumacia dei convenuti ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia	
	contabile, posto che, nonostante l'atto di citazione sia stato ritualmente	
	notificato al sig. Loris Libralon, in proprio e in qualità di legale	
	rappresentante della società, il predetto non si è costituito in giudizio né è	
	comparso all’udienza di discussione.	
	2. Il Collegio, sempre in via pregiudiziale, rileva, d’ufficio (art. 37 c.p.c. e	
	102, co. 6, Codice di giustizia contabile), la sussistenza della propria	
	giurisdizione in ordine alla vicenda di cui è causa.	
	Sul punto, fa riferimento all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di	
	questa Corte (cfr., <i>ex plurimis</i> , II Sez. Giur. App., sentt. n. 306/2022 e n.	
	28/2020) e della Suprema Corte di Cassazione (vedi, per tutte, SS.UU. sent.	
	n. 1410/2018) la quale ha, da tempo, affermato che “ <i>ai fini della sussistenza</i>	
	<i>della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato</i>	
	<i>che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicchè il percettore del</i>	
	<i>contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde</i>	
	<i>per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, qualora, disponendo della</i>	
	<i>somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito</i>	
	<i>dall'ente pubblico”.</i>	
	Il citato orientamento, maturato a seguito dell’ordinanza delle SS.UU. della	
	9	

	Cassazione n. 4511/2006, individua, infatti, un “ <i>rapporto di servizio</i> ” –	
	seppur solo “ <i>funzionale</i> ” – tra la P.A. e il soggetto privato percettore del	
	finanziamento, il quale diviene titolare di una attività certificativa rientrante	
	tra i compiti propri della P.A. ed è, conseguentemente, ritenuto responsabile	
	per danno erariale innanzi alla Corte dei conti in caso di erogazioni ricevute	
	sulla base di dichiarazioni non veritiere, giacché la condotta illecita posta in	
	essere finisce con il sottrarre il finanziamento a più specifica destinazione e	
	corretto impiego, nel perseguimento del fine pubblico sotteso, da parte di	
	altro soggetto privato in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (cfr., da	
	ultimo, Cass. SS.UU., ord. n. 30526/2019).	
	3. Nel merito, giova rammentare, innanzitutto, che la vicenda di cui è causa	
	si inserisce nell’ambito di una iniziativa finalizzata all’erogazione di aiuti	
	comunitari per la realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale (PRS) per	
	il Veneto 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea	
	(2007) n. 4682 del 17 ottobre 2007.	
	Tale programma tendeva ad accrescere la competitività del settore agricolo e	
	forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione (asse 1),	
	a valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale sostenendo la gestione del	
	territorio (asse 2), a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e	
	promuovere la diversificazione delle attività economiche (asse 3), nonché a	
	consolidare e implementare l’approccio <i>Leader</i> nella realizzazione di	
	strategie di sviluppo locale anche per contribuire alle priorità degli altri assi	
	(asse 4) (cap. 5 “ <i>Descrizione degli assi e delle misure proposte</i> ” del PSR).	
	Esso prevedeva, altresì, ai sensi dell’art. 16, lett. d), del reg. (CE) n.	
	1698/2005, un piano di finanziamento, composto di una tabella recante,	
	10	

	secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del	
	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) preventivato per	
	ogni anno dal 2007 al 2013 (per un importo complessivo di euro	
	481.965.000) e di una tabella indicante, per l'intero periodo di	
	programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il	
	corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di	
	partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato	
	all'assistenza tecnica (cap. 6 “ <i>Piano finanziario</i> ” del PSR).	
	Nell’ambito dell’asse 3 e, in particolare, del sottoasse “ <i>Misure per la</i>	
	<i>diversificazione dell’economia</i> ” è stata prevista la misura n. 311	
	(“ <i>Diversificazione in attività non agricole</i> ”), articolata nelle seguenti azioni:	
	creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, attraverso la	
	realizzazione di progetti di diversificazione delle attività aziendali orientate	
	all’erogazione di servizi, nonché alla trasformazione delle produzioni	
	aziendali in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato (azione 1);	
	sviluppo dell’ospitalità agrituristica, sulla base di progetti di adeguamento,	
	miglioramento e sviluppo delle imprese agrituristiche, per quanto riguarda in	
	particolare le strutture aziendali esistenti, le aree esterne ed i servizi erogati	
	per l’accoglienza di ospiti e turisti (azione 2); incentivazione della	
	produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sulla base di	
	progetti finalizzati alla realizzazione di appositi impianti e dotazioni	
	aziendali per la produzione e la vendita (azione 3).	
	La suddetta misura è stata attivata attraverso bandi regionali e, in particolare,	
	con il bando di cui alla D.G.R. n. 4083 del 29 dicembre 2009, successiva alla	
	D.G.R. n. 4082/2009 di approvazione del provvedimento recante la stesura	
	11	

	finale del PRS, è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle	
	domande sugli assi 1 e 3 del PSR, per un importo complessivo a bando pari	
	ad euro 164.300.000, per l'accesso agli aiuti previsti da talune misure	
	dell'asse 1 (euro 144.900.000) e dell'asse 3 (euro 19.400.000).	
	Con riferimento ai benefici previsti dalla misura 311 (azione 2), per	
	l'accesso ai quali è stata presentata domanda di aiuto n. 1737104 del	
	30/03/2010 per la ristrutturazione di un fabbricato esistente per uso	
	agrituristico, il bando, nello stabilire gli interventi ammissibili (per l'azione	
	2: a. investimenti strutturali su fabbricati già esistenti, acquisto di	
	attrezzature e dotazioni per: - ospitalità in stanze e/o alloggi e/o	
	agricampeggi, - adeguamento di locali per attività di presentazione,	
	degustazione e offerta di prodotti, - attività ricreative, escursionistiche e	
	culturali da parte degli ospiti; b. implementazione dei sistemi di qualità	
	certificata) prevedeva, altresì, che gli aiuti fossero concessi nella misura del	
	45% (aree rurali zona C) o del 30% (area zona B) per gli investimenti fissi e	
	nella misura del 35% (aree rurali C) o del 25% (area zona B) per altri	
	investimenti.	
	Il beneficiario dei finanziamenti – secondo la predetta normativa – doveva	
	rendere, inoltre, una pregnante attività autocertificativa (cui era condizionato	
	il provvedimento concessivo del contributo pubblico) la quale richiedeva il	
	rispetto di regole di leale collaborazione e postulava, altresì, l'instaurarsi di	
	uno specifico rapporto con l'Amministrazione erogatrice del finanziamento.	
	Era, quindi, onere dell'imprenditore agricolo produrre sin dal momento della	
	presentazione della domanda di aiuto la documentazione attestante la	
	sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso al	
	12	

	finanziamento, nonché presentare, ai fini del pagamento dell’acconto o del	
	saldo del contributo già concesso, l’ulteriore documentazione comprovante	
	la spesa sostenuta, i lavori eseguiti, le autorizzazioni ottenute nei casi	
	previsti dalla legge e i versamenti previdenziali INPS effettuati, oltre alle	
	dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura	
	oggetto della domanda di aiuto.	
	Allo stesso modo, nell’ipotesi di cessione dell’azienda agricola, avvenuta,	
	come nel caso di specie, successivamente al provvedimento di concessione e	
	prima dell’erogazione del saldo, il subentro di altro soggetto al beneficiario	
	originario nella titolarità della domanda di aiuto e della concessione del	
	contributo era consentito a condizione che il subentrante dimostrasse il	
	possesso dei requisiti di ammissibilità e sottoscrivesse, con le medesime	
	modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli	
	obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.	
	L’assolvimento alle prescrizioni di legge imponeva, inoltre, al privato	
	trasparenza contabile, dovendosi escludere che la possibilità offerta dal	
	legislatore di beneficiare del contributo destinato a realizzare l’interesse	
	pubblico allo sviluppo economico di aree rurali, potesse tradursi in	
	un’occasione di malaffare e di perpetrazione di illeciti.	
	3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricostruzione della vicenda	
	operata dall’inquirente trova preciso riscontro nella documentazione prodotta	
	a supporto della pretesa risarcitoria e che la condotta dolosa dei convenuti e	
	il danno pubblico derivatone risultano ampiamente comprovati dalle indagini	
	svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella e poste a	
	fondamento anche del decreto di sequestro preventivo del 16 maggio 2018 e	
	13	

	(avente ad oggetto “ <i>Nota di accredito. Storno fattura n. A002 del 25/01/2012</i>	
	<i>per contestazione lavori, vedi raccomandata a mano del 01/02/2012”</i>),	
	atteso che dalla documentazione bancaria acquisita nel corso delle indagini	
	di P.G non è stata rilevata alcuna movimentazione, ad essa corrispondente,	
	tra i conti correnti intestati alle ditte interessate, sui quali peraltro il Libralon	
	aveva delega ad operare. In proposito, assume rilevanza quanto emerso dalle	
	sommarie informazioni rese in data 17 novembre 2016 dal sig. Ciscato, in	
	qualità di depositario delle scritture contabili della ditta individuale Libralon	
	Loris e della Unico Italia di Zanin Nadia, il quale ha riferito ai militari che	
	era sempre e soltanto il Libralon Loris a rapportarsi con lo studio e a portare	
	le fatture e ogni altro documento contabile relativo ad entrambe le imprese	
	(cfr. doc. 14, allegato all’atto di citazione).	
	Ad ulteriore conferma dell’inesistenza dell’operazione sottostante alle	
	predette fatture va considerato che dalla richiesta di risarcimento economico,	
	allegata alla terza fattura, che sarebbe stata presentata proprio dal Libralon,	
	in veste di legale rappresentante della società agricola Casabella S.a.s., e	
	consegnata <i>brevi manu</i> alla moglie Zanin Nadia, nella sua qualità di titolare	
	della Unico Italia, non risultano né la tipologia né il numero della merce per	
	la quale sarebbe stata contestata la mancata consegna per cause imputabili	
	alla Unico Italia e chiesto il rimborso della somma già versata (euro	
	72.000,00 più IVA), fatta salva un’indicazione generica circa l’impegno	
	assunto dalla Unico Italia a consegnare alla società Agricola Casabella S.a.s.	
	il materiale riportato nelle fatture n. A001 e n. A002 (cfr. all. 15, sub. 9,	
	all’atto di citazione).	
	Quindi, dagli atti di causa emerge, con evidenza, che attraverso la	
	16	

	rappresentazione di spese, fittiziamente documentate con false fatture, la	
	società convenuta e il suo legale rappresentante, nonché socio	
	accomandatario, hanno ricavato un ingiusto profitto, costituito	
	dall'appropriazione di somme non dovute, giacché erogate a fronte di spese	
	dichiarate come sostenute, ma in realtà inesistenti.	
	L'indebito erariale deve ritenersi sussistente anche sotto l'ulteriore profilo -	
	rispetto a quello relativo alla falsità delle dichiarazioni rese da Loris Libralon	
	con riferimento alle fatture prodotte a giustificazione delle spese sostenute –	
	della violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione ammessa a	
	finanziamento, prescritto al punto 2.6 dell'allegato A del bando, secondo il	
	quale gli investimenti finanziati dovevano essere mantenuti e non subire	
	modifiche sostanziali per un periodo successivo alla pubblicazione del	
	decreto di finanziamento nel BUR di 7 anni per gli investimenti relativi,	
	come nel caso di specie, a <i>“costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o</i>	
	<i>miglioramento di beni immobili”</i> .	
	Tale violazione è stata accertata nel corso di un'attività di controllo svolta	
	dall'Amministrazione provinciale, competente ai sensi degli artt. 23, comma	
	1, della L.R. n. 28/2012 alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio	
	dell'attività agrituristica, la quale, avendo appurato che nei locali adibiti ad	
	agriturismo venivano svolte attività non autorizzate e non ricomprese tra	
	quelle indicate agli artt. 2, comma 1, lett. a) e 5, comma 1, della citata L.R.	
	n. 28/2012, che contemplano esclusivamente le attività di ospitalità e	
	somministrazione di pasti e/o spuntini, ha disposto la revoca, nei confronti	
	della società convenuta, del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio	
	dell'attività agrituristica, con determina dirigenziale n. 193 del 16/02/2017,	
	17	

	ai sensi dell'art. 27, comma 1, L.R. n. 28/2012.	
	Peraltro, tutte le contestazioni mosse dalla Provincia di Padova, anche a	
	seguito di un controllo ispettivo svoltosi in data 4 ottobre 2016, inerenti	
	all'utilizzo dei locali dell'agriturismo come residenza del sig. Loris Libralon	
	dall'8 marzo 2016 al 16 novembre 2016 e come sede di esercizio della	
	professione di geometra, nonché per attività di vendita al minuto o,	
	comunque, di mera esposizione/promozione di merce afferente ad attività	
	commerciale di terzi sono state confermate dal TAR per il Veneto, con	
	sentenza n. 759 del 28 giugno 2017.	
	3.2. Vale considerare, inoltre, che, nel caso di specie, la responsabilità	
	amministrativo - contabile del beneficiario di contributi pubblici trova il	
	proprio presupposto nella centralità del ruolo dallo stesso assunto nel	
	processo di erogazione dei contributi pubblici a sostegno dello sviluppo	
	rurale, così come definito dalla complessa normativa in materia, la quale	
	prevede un articolato sistema di programmazione degli interventi sia a livello	
	comunitario che nazionale (Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo	
	Rurale), nonché regionale (Programma di Sviluppo Rurale).	
	All'istituzione, con reg. (CE) n. 1290/2005, del Fondo Europeo Agricolo per	
	lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Agricolo di Garanzia (FEAGA) è	
	seguito un progressivo rafforzamento delle misure finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Strategico Nazionale e delle	
	priorità individuate dall'Autorità di gestione del Programma.	
	In particolare, sono stati specificati i cosiddetti “ <i>obblighi di condizionalità</i> ”,	
	ai quali i percettori di contributi sono tenuti in ragione del loro inserimento	
	nel meccanismo di concessione degli aiuti e dei pregnanti oneri	
	18	

	autocertificativi loro attribuiti, il cui inadempimento comporta l'applicazione	
	di un regime sanzionatorio (previsto da regolamenti comunitari in materia e,	
	in particolare, dal reg. (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di	
	applicazione del reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione	
	delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno	
	dello sviluppo rurale), proporzionato alla gravità delle violazioni commesse.	
	Tale sistema sanzionatorio, a carattere prevalentemente restitutorio, non	
	sostituisce né esclude il perseguimento di eventuali responsabilità	
	amministrativo - contabili (a carattere risarcitorio) e penali da parte delle	
	competenti autorità giudiziarie.	
	Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sent. n.	
	121/2019), infatti, diversi sono i presupposti per l'esercizio dell'azione di	
	responsabilità del P.M. contabile rispetto all'attività amministrativa,	
	dovendosi affermare che la prima non solo assume i caratteri della	
	necessarietà – essendo posta a tutela dell'interesse generale alla corretta	
	gestione dei mezzi economici pubblici ed essendo esercitabile	
	esclusivamente dal competente Procuratore regionale - ma la stessa non è	
	disponibile e non tollera inibizioni e preclusioni dall'esercizio della seconda	
	fintanto che il credito (danno erariale) non sia stato soddisfatto e ristorato	
	integralmente con ciò venendo meno l'elemento oggettivo della	
	responsabilità amministrativo-contabile (<i>ex pluribus</i> , Cass. pen. Sez. VI,	
	18.07.2017, n. 35205).	
	Ciò comporta che, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni	
	amministrative e dall'assunzione di provvedimenti di revoca e decadenza dai	
	contributi, che, nel caso di specie, sono stati disposti dalle competenti	
	19	

	amministrazioni senza che alcun pagamento di quanto dovuto sia stato	
	effettuato né dalla società né dal suo legale rappresentante e socio	
	accomandatario (vedasi già citata determina dirigenziale n. 193 del	
	16.02.2017 di revoca del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio	
	dell'attività agrituristica e decreto AVEPA n. 172 del 06.09.2017 di	
	decadenza dai benefici ottenuti), il comportamento illecito in esame, la	
	sussistenza di un diretto nesso di causalità con l'indebita percezione di	
	contributi pubblici e il conseguente danno alle pubbliche finanze integrino	
	gli estremi della responsabilità contestata ai convenuti con l'atto introduttivo	
	di giudizio.	
	3.3. Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità in contestazione, il	
	comportamento tenuto nella vicenda dai convenuti è stato, ad avviso di	
	questo Collegio, il frutto di scelte consapevoli e preordinate dolosamente a	
	violare gli obblighi scaturenti dalla richiesta di finanziamenti pubblici, che	
	imponessero la produzione di documentazione veritiera.	
	Ed infatti, la condotta, così come emerge dal fascicolo di causa, risulta	
	inequivocabilmente contraddistinta dal dolo per la consapevole violazione	
	della normativa in materia e per il meccanismo truffaldino posto in essere,	
	consistente nel rilascio di dichiarazioni mendaci e nella produzione di atti	
	falsi preordinati all'indebita appropriazione dei finanziamenti e,	
	conseguentemente, alla frustrazione delle finalità istituzionali a cui erano	
	destinati i fondi pubblici, in pregiudizio del programma imposto dalla P.A. a	
	sostegno dello sviluppo rurale.	
	Al riguardo, assume rilevanza valutare la sussistenza sia di un rapporto di	
	immedesimazione organica che consente di ricondurre anche ad una persona	
	20	

	giuridica l'illecito contabile posto in essere dal proprio amministratore di	
	fatto o di diritto (così, Sez. giur. Campania, n. 672/2012) sia dell'elemento	
	soggettivo richiesto ai fini della responsabilità da accertare sulla scorta del	
	comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza del già	
	richiamato rapporto organico (tra le altre, Sez. giur. Lombardia, n.	
	1316/2000).	
	Ebbene, dalla documentazione di causa emerge chiaramente che il sig.	
	Libralon, in qualità di rappresentante dell'impresa e socio accomandatario	
	dal 15/02/2011 (cfr. all. 3 all'atto di citazione recante visura storica della	
	Società Agricola Casabella S.A.S. di Libralon Loris & C.), oltre che per aver	
	sottoscritto l'istanza di subentro nella titolarità della domanda di aiuto e le	
	domande di pagamento dell'acconto e del saldo, fosse pienamente	
	consapevole degli obblighi imposti dalla normativa in materia sia con	
	riferimento alla violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione, sia per	
	quanto attiene alla falsità delle fatture prodotte a giustificazione delle spese	
	sostenute e delle relative dichiarazioni.	
	Al riguardo, va considerato che già nella comunicazione di AVEPA prot. n.	
	497417 del 07/09/2010 di concessione del finanziamento erano state	
	descritte analiticamente le prescrizioni tecniche (adempimenti, vincoli e	
	impegni), nonché fornite le informazioni sulle modalità di erogazione	
	dell'aiuto e sulle riduzioni e sanzioni previste dalla normativa comunitaria e	
	regionale, delle quali, peraltro, il convenuto Libralon aveva dichiarato di	
	essere consapevole sia nella domanda di erogazione dell'acconto del	
	contributo (del 23/11/2011) sia in quella relativa al saldo (del 25/12/2012).	
	In particolare, quanto al primo profilo (obbligo di stabilità dell'operazione),	
	21	

	nella suddetta comunicazione si prescriveva, a pag. 3, che, a pena di revoca	
	dell'aiuto, gli investimenti iniziali dovevano essere mantenuti e non subire	
	modifiche sostanziali per un periodo minimo di 7 anni (ai sensi dell'art. 72	
	reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., del punto 2.6 dell'Allegato A alla D.G.R. n.	
	4083/2009 e alla D.G.R. n. 1499/2011 e del punto 2.15 delle <i>"Linee guida</i>	
	<i>sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi</i>	
	<i>analoghi"</i> – anno 2010, adottate dal Ministero delle politiche agricole,	
	alimentari e forestali in data 18/11/2010).	
	Quanto al secondo profilo inerente alle conseguenze connesse alla falsità	
	delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo, nella suddetta nota di	
	AVEPA era riportata, alle pagg. 3-4, tra le cause di esclusione dal	
	finanziamento (e di restituzione dei contributi già percepiti), la falsa	
	dichiarazione resa deliberatamente e le conseguenze previste per tale	
	condotta (segnalazione all'autorità giudiziaria, applicazione delle sanzioni ai	
	sensi della legge n. 898/1986, sospensione della corresponsione di qualsiasi	
	aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti	
	dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso	
	l'ingiunzione).	
	Inoltre, alla luce di quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e	
	dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle stesse (cfr. annotazione	
	di P.G. dell'8.05.2018 di cui all'all. 17 all'atto di citazione), è evidente che il	
	sig. Libralon Loris, che non è stato mai visto lavorare sui campi o allevare	
	gli animali nonostante fosse stato inserito nel piano agrituristico tra i	
	lavoratori addetti all'attività agricola-agrituristica, ha agito al solo scopo di	
	beneficiare del denaro necessario a provvedere alla ristrutturazione	
	22	

	dell’immobile di proprietà familiare, dove avrebbe realizzato la sede del	
	proprio studio professionale di geometra e fissato la residenza, come poi ha	
	fatto.	
	3.4. Ebbene, per quanto sopra esposto ritiene il Collegio che nella vicenda di	
	cui è causa sussistano, in capo agli odierni convenuti, tutti gli elementi	
	(oggettivo e soggettivo) richiesti dalla normativa vigente per il configurarsi	
	di una responsabilità amministrativo-contabile degli stessi.	
	Per quanto concerne, quindi, la quantificazione del danno, questo va	
	calcolato nell’ammontare delle somme erogate <i>sine titolo</i> da AVEPA, in	
	qualità di organismo pagatore, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE)	
	n. 1290/2005, per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto,	
	così come previsto dall’allegato A al bando di cui alla D.G.R. 4083/2009,	
	per l’importo di euro 161.775,89 (di cui euro 161.432,26 per capitale ed euro	
	343,63 per interessi), corrispondente alla somma iscritta a ruolo da AVEPA	
	alla data del 05/12/2018.	
	Il danno dev’essere, pertanto, definitivamente quantificato in euro	
	161.775,89 a favore dell’AVEPA, oltre interessi legali e rivalutazione	
	monetaria sulla somma capitale di euro 161.432,26 a far data dal 6 dicembre	
	2018 sino all’effettivo pagamento.	
	4. Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna dei	
	convenuti al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi	
	dell’art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei	
	23	

	termini di cui in motivazione:	
	1) dichiara la contumacia dei convenuti Società Agricola CASABELLA	
	S.A.S. di Libralon Loris & Co. e Loris Libralon;	
	2) in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale,	
	condanna la Società Agricola CASABELLA S.A.S. di Libralon Loris & Co.,	
	in persona del legale rappresentante sig. Loris Libralon, al pagamento della	
	somma € 161.775,89, in solido con il sig. Loris Libralon, in favore	
	dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti nel settore agricolo (AVEPA), oltre	
	interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma capitale di euro	
	161.432,26 a far data dal 6 dicembre 2018 sino all'effettivo pagamento.	
	3) condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che sono	
	liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della	
	presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente	
	giudizio si liquidano in € 309,57 (trecentonove/57).	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa BORELLI	Marta TONOLO
	24	

[illegible]